

Una tantum lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA: scadenza domande al 30 aprile 2023

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 17 Aprile 2023

Il decreto Aiuti aveva definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Andiamo ad esaminare le istruzioni recentemente dettate dall'INPS al fine della richiesta di tale indennità.

Una tantum lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA: di cosa si tratta

L'Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti senza Partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), consiste in un importo pari a 200 euro per i richiedenti che nell'anno d'imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ovvero di 350 euro per i richiedenti che nell'anno d'imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.



Requisiti per poter accedere al beneficio

I richiedenti per poter accedere al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere già iscritto alla Gestione Separata ed essere già in attività alla data del 18/5/2022 (data di entrata in vigore del D.L. n.50/2022);
- b. aver effettuato entro la data del 18/5/2022 almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla Gestione di iscrizione (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50);
- c. non essere titolari di pensione;
- d. non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- e. avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 o a 20.000 euro per l'anno 2021 (nel primo caso si ha diritto a 200 euro mentre nel secondo a 350 euro di indennità).

Nota: l'indennità potrà essere corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta, non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere considerata ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS

La presentazione della domanda

I lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, al fine di ricevere l'indennità una tantum, devono presentare **domanda all'INPS** esclusivamente in via telematica, **entro la data del 30 aprile 2023**.

Nota: anche se il 30 aprile 2023 cade di domenica non è al momento chiaro se sia possibile presentare la domanda al 2 maggio 2023 e pertanto si consiglia di rispettare la scadenza originale.

Per poter presentare la domanda occorre accedere al link

<https://servizi2.inps.it/servizi/HUBPNPInternet/home> ed essere in possesso delle **seguenti credenziali**:

- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web dell'Istituto, l'indennità una tantum può essere richiesta **tramite il servizio di Contact Center Multicanale**, telefonando al **numero verde 803 164 da rete fissa** (gratuitamente) oppure al **numero 06 164164 da rete mobile** (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) ovvero presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, **il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni**, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità di:

- essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro ovvero, se del caso, di euro 20.000;
- essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
- nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Nota: dopo aver presentato la domanda sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema ovvero consultare lo stato di lavorazione della richiesta.

Fonte: [Circolare INPS n. 30 del 16 marzo 2023](#).

NdR: Potrebbe interessarti anche...[Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e pensionati: novità del decreto Aiuti-ter](#)

A cura di Celeste Vivenzi

Lunedì 17 aprile 2023